



DECRETO N. 368 DEL 13.09.2019

OGGETTO: LEGNAGO SERVIZI S.p.A. - Sistema integrato di trattamento e smaltimento RSU in località Torretta di Legnago (VR).

Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-*nonies* del D. Lgs. n. 152/06 s.m.i., per la realizzazione di un impianto provvisorio di depurazione ad osmosi inversa del percolato prodotto dalla discarica, finalizzato ad abbattere il contenuto di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS). D.G.R. n. 994 del 21.04.2009, DDR n. 146 del 16.11.2016 e DDR n. 69 del 02.07.2019.

NOTE PER LA TRASPARENZA: Con il presente provvedimento la Ditta è autorizzata alla modifica "non sostanziale" dell'installazione con la realizzazione di un impianto in loco provvisorio per il trattamento del percolato prodotto dalla discarica, con la finalità di abbattere il contenuto di PFAS attraverso un sistema ad osmosi inversa.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE

- PREMESSO** che con delibera di Giunta regionale n. 994 del 21.04.2009 e l'allegato parere della Commissione regionale V.I.A. n. 227 del 11.03.2009, è stato:
- espresso un giudizio favorevole di compatibilità ambientale,
 - approvato il progetto di messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale del primo tratto in alveo della discarica per rifiuti non pericolosi di Torretta di Legnago, con contestuale ampliamento della discarica in esercizio;
 - rilasciata un'Autorizzazione Integrata Ambientale che legittima l'avvio dei lavori nell'ambito del Sistema integrato di Legnago, loc. Torretta, conformemente agli elaborati progettuali presentati e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento stesso;
- RICHIAMATO** il decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 146 del 16.11.2016 che prende atto del giudizio favorevole di compatibilità ambientale, approva alcune modifiche all'AIA di cui alla DGR n. 994/2009 e rilascia l'autorizzazione integrata ambientale al Sistema integrato di trattamento e smaltimento RSU di Torretta di Legnago (VR);
- PRESO ATTO** del decreto del Direttore della Direzione Commissione Valutazioni n. 69 del 02.07.2019 di adozione del provvedimento favorevole di VIA per la rimodulazione realizzativa e gestionale del progetto approvato originariamente con D.G.R. n. 994 del 21.04.2009, che prevede anche la realizzazione di un impianto di depurazione del percolato di discarica con la tecnologia dell'osmosi inversa;
- RICHIAMATA** la circolare del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 477961 del 15.11.2017 che fornisce indirizzi operativi relativi al controllo e monitoraggio delle sostanze perfluoroalchiliche nelle discariche di rifiuti, segnatamente alla parte in cui è chiesto a tutti i Gestori che: *"qualora nei propri percolati sia riscontrata la presenza di PFAS, di provvedere allo smaltimento degli stessi presso gli idonei impianti di trattamento termico, ovvero presso impianti di trattamento chimico - fisico di rifiuti liquidi dotati di appositi apprestamenti per l'abbattimento di questi composti."*;
- RICHIAMATO** il d.lgs. n. 172/2015 *Attuazione della direttiva 2013/39/UE, che modifica le direttive 2000/60/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque*, che introduce standard di qualità ambientale per alcuni composti PFAS, ai fini della protezione dei corpi idrici superficiali;
- CONSIDERATO** il parere dell'Istituto Superiore della Sanità n. 9818 del 06.04.2016, che individua i valori limite

di *performance* tecnologica per le sostanze PFAS per gli scarichi in corpi idrici, affermando peraltro che, nel caso di corpi idrici interessati da contaminazione, è necessario perseguire la virtuale assenza di tali sostanze in tutte le emissioni e scarichi, al fine di conseguire gli standard di qualità ambientale;

- CONSIDERATO che l'utilizzo diffuso delle sostanze perfluorate in molti cicli produttivi comporta la presenza delle medesime sostanze nei rifiuti da questi prodotti e nei fanghi provenienti dal trattamento effluenti, destinati allo smaltimento in discarica;
- RILEVATO che le attività di controllo avviate da ARPAV con il "*Programma di controllo delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nelle fonti di pressione della regione Veneto*" ha evidenziato una presenza non trascurabile di tali sostanze nel percolato delle discariche esaminate;
- VISTA la nota prot. n. IC_SIN/308-19/mm del 19.06.2019, acquisita al protocollo regionale in data 26.06.2019 prot. n. 278214, con cui la Ditta ha comunicato, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., la modifica non sostanziale dell'installazione consistente nella realizzazione di un impianto provvisorio per il trattamento del percolato prodotto dalla discarica, con la finalità di limitare il contenuto di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), in attesa della realizzazione dell'impianto di depurazione definitivo, i cui impatti ambientali sono stati già valutati ed approvati con decreto del Direttore Commissioni Valutazioni n. 69/2019;
- RILEVATO che il progetto non prevede la realizzazione di alcun nuovo punto di scarico su corpo idrico superficiale per il permeato prodotto dall'impianto di depurazione, in quanto verrà convogliato all'esistente tubazione di scarico delle acque depurate di prima pioggia;
- VISTA la nota prot. n. 291134 del 02.07.2019 con cui si è dato avvio al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione della modifica non sostanziale richiesta dalla Ditta e si è indetta una Conferenza di Servizi istruttoria per il 10.07.2019;
- PRESO ATTO del parere favorevole trasmesso da ARPAV - Dipartimento Provinciale di Verona con nota prot 0069149 / U del 09.07.2019 inerente la realizzazione dell'impianto in esame;
- PRESO ATTO dell'esito favorevole della Conferenza di Servizi convocata in merito da questa Amministrazione in data 10 luglio 2019, il cui verbale è stato trasmesso agli Enti con nota prot. n. 326370 del 22.07.2019;
- VISTA la concessione del nulla osta idraulico per la modifica dello scarico, ai sensi dell'art. 37, comma 8, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (D.C.R. n. 107/2009 e s.m.i), riconosciuta dal Consorzio di Bonifica Veronese con Rep. n. 1-11960 del 28.08.2019, trasmessa dalla società LE.SE. Legnago Servizi S.p.A con nota prot. n. IC-SIN/420-19/MM del 29.08.2019, acquisita al protocollo regionale prot. n. 382297 del 04.09.2019;
- DATO ATTO che l'intervento proposto dalla Società non modifica la capacità di trattamento dei rifiuti, né i requisiti operativi e tecnici dell'installazione, previsti dal D.Lgs. 36/2003 e non modifica, inoltre, l'attuazione delle prescrizioni già stabilite nell'autorizzazione vigente;
- RILEVATO che ai sensi dell'art. 29-bis, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per le discariche di rifiuti il rispetto dei requisiti tecnici della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale sono stabiliti dal D.Lgs n. 36/2003; in particolare il percolato deve essere trattato con un impianto tecnicamente idoneo a garantire lo scarico nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia (All. I, par. 2.3, D.Lgs 36/2003);
- VALUTATO che, al momento, l'impianto in progetto, costituito da 3 stadi di osmosi inversa, appare la migliore attuazione del succitato requisito tecnico per la gestione del percolato in quanto tecnicamente idoneo a garantire il rispetto dei limiti allo scarico e, soprattutto, risponde all'esigenza di rimuovere dallo scarico le sostanze perfluoroalchiliche;
- CONSIDERATO che l'impianto si configura come un presidio volto al miglioramento delle prestazioni ambientali dell'installazione in quanto riduce considerevolmente il volume di rifiuti da conferire a impianti terzi di smaltimento e, conseguentemente, riduce l'impatto legato al traffico e al rischio di inquinamento dovuto a eventuali incidenti stradali o ad attività di carico/scarico;

- PRESO ATTO** che la realizzazione di un impianto di depurazione del percolato ad osmosi inversa ha ottenuto parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA, n. 74 del 08.05.2019, nell'ambito della Procedura di V.I.A., autorizzazione e procedura di A.I.A. che ha portato all'emanazione del decreto del Direttore della Direzione Commissione Valutazioni n. 69/2019;
- RITENUTO** che la nuova sezione impiantistica non possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente, che non siano già stati valutati nelle opportune sedi, intendendosi le procedure già esperite di Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazione Integrata Ambientale;
- RITENUTO** alla luce di quanto sopra, che la modifica in progetto non rientri nelle fattispecie previste all'art. 5 comma 1 lettera l-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ovvero non sia sostanziale;
- VISTO** il decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.;
- VISTO** il decreto legislativo n. 172/2015;
- VISTO** il decreto legislativo n. 36/2003;
- RITENUTO** che, come convenuto nella riunione tecnica del 10.07.2019, le modifiche proposte, necessitino di un collaudo funzionale ai sensi dell'art. 25 della Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3;
- RITENUTO** di prescrivere al gestore, come convenuto nella riunione tecnica del 10.07.2019 e dal parere di ARPAV – Dipartimento di Verona, la predisposizione e l'attuazione di un piano di monitoraggio della nuova sezione impiantistica, finalizzato a valutare sia il rendimento depurativo del medesimo impianto, le condizioni di processo, le possibili interferenze con altri inquinanti presenti nel percolato e le eventuali problematiche di trasferimento degli inquinanti nelle diverse matrici ambientali, sia la verifica dello stato qualitativo del corpo idrico recettore con riferimento ai composti perfluoroalchilici;
- RILEVATO** che sulla base della documentazione depositata agli atti non sono emersi elementi ostativi alla modifica dell'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con delibera di Giunta regionale n. 994 del 21.04.2009, così come modificata dai decreti n. 146 del 16.11.2016 e n. 69 del 02.07.2019.

DECRETA

- di autorizzare la ditta LE.SE. Legnago Servizi S.p.A., con sede legale in località Torretta – 37045 - Legnago (VR), CF. 02430500245 - Sistema integrato di trattamento e smaltimento RSU in località Torretta di Legnago (VR) - ad effettuare gli interventi proposti che consistono nella realizzazione in loco di un sistema di trattamento provvisorio di depurazione ad osmosi inversa del percolato prodotto dalla discarica, preliminarmente alla realizzazione dell'impianto di depurazione definitivo, i cui impatti ambientali sono stati già valutati ed approvati con Decreto del Direttore Commissioni Valutazioni n.69/2019;
- di autorizzare, in via provvisoria, lo scarico delle acque reflue provenienti dall'impianto di trattamento del percolato nel corpo idrico superficiale, qualificato come "fosso di bonifica" denominato Fosso Val di Zona, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla Tab. 3, Colonna "scarico in acque superficiali" dell'All. 5 alla Parte III del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i. e dei limiti di cui al parere dell'Istituto Superiore di Sanità n. 9818 del 06.04.2016 di seguito specificati:

Parametro	U.M.	Valori limite
PFBA	ng/l	500
PFOA	ng/l	500
PFBS	ng/l	500
PFOS	ng/l	30
Altri PFAS*	ng/l	500

*Sommatoria di PFHxA, PFPeA, PFDcA, PFDoA, PFHpA, PFHxS, PFNA, PFUnA

- di stabilire che i valori limite di cui al punto precedente potranno essere rivisti alla luce dei risultati dei

controlli effettuati nei 6 mesi successivi all'inizio dell'esercizio dell'impianto;

4. di vietare il conseguimento dei valori limite di emissione allo scarico sopra specificati mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, ai sensi dell'art. 101, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
5. di stabilire che, prima della confluenza delle tubazioni dello scarico del permeato, proveniente dall'impianto di depurazione del percolato, e dello scarico delle acque meteoriche, dovranno essere realizzati distinti pozzetti per il campionamento delle acque reflue;
6. di stabilire che lo scarico, a monte del punto di immissione nel corpo idrico recettore dovrà essere reso accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, a mezzo di idoneo pozzetto;
7. di prevedere un apposito registro in cui si annotino le manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'impianto di trattamento del percolato, nonché i suoi eventuali funzionamenti anomali;
8. di dare atto che il concentrato derivante dal trattamento del percolato è sottoposto alla disciplina dei rifiuti di cui alla parte IV dello stesso D.Lgs. n. 152/06 e deve essere avviato a smaltimento in idonei impianti di trattamento termico, ovvero presso impianti di trattamento di rifiuti liquidi dotati di appositi apprestamenti per l'abbattimento di tutti i contaminanti in esso contenuti, ivi compresi i composti PFAS;
9. di stabilire che, ultimato l'intervento, la Ditta è tenuta a presentare una dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità agli elaborati presentati e a comunicare la data di avvio dell'impianto, come previsto dall'art 25 della legge regionale n. 3/2000 s.m.i.;
10. entro 60 giorni dall'avvio dell'impianto, la Ditta è tenuta a presentare, un collaudo funzionale ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 3/2000 s.m.i.;
11. di stabilire che, contestualmente al collaudo funzionale di cui al punto precedente, la Ditta è tenuta a presentare un programma di monitoraggio specifico della nuova sezione impiantistica finalizzato a valutare il rendimento depurativo del medesimo impianto, le condizioni di processo, le possibili interferenze con altri inquinanti presenti nel percolato, le eventuali problematiche di trasferimento degli inquinanti nelle diverse matrici ambientali, nonché una proposta di campagna di monitoraggio degli odori e rumori generati dal medesimo impianto di depurazione;
12. di stabilire che il programma di monitoraggio, di cui al punto sopra, dovrà comprendere anche le attività di controllo nei primi 6 mesi di esercizio, prescritte al precedente punto 3, prevedendo campionamenti almeno mensili dello scarico, nonché del corpo idrico recettore, Scolo Val di Zona, sia a monte che a valle del punto di immissione, finalizzati a verificare lo stato qualitativo dello stesso con riferimento ai composti perfluoroalchilici;
13. di stabilire che la Ditta è tenuta a presentare una relazione contenente i risultati dell'attuazione del piano di monitoraggio specifico inerente i primi 6 mesi di esercizio dell'impianto, entro 30 giorni dopo la scadenza di tale periodo;
14. di incaricare la Direzione Ambiente della trasmissione del presente provvedimento alla ditta LE.SE. Legnago Servizi S.p.A., alla Provincia di Verona, al Comune di Legnago, al Comune di Bergantino, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento provinciale di Verona, all' A.R.P.A.V. - Osservatorio regionale sui rifiuti di Treviso;
15. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
16. di dare atto che l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta le conseguenze previste dal D.lgs. n. 152/06 s.m.i. e l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa;
17. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Attesto che la presente copia, composta
di n° 4 pagine / 2 fogli, è conforme
all'originale conservato agli atti.
Venezia, 13/09/2019

FIRMATO Ing. Luigi Fortunato

